



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

approvato con deliberazione del C.C. n.33 del 30/06/2020

modificato con deliberazione del C.C. n.17 del 27/04/2023

modificato con deliberazione del C.C. n.27 del 3/06/2026

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2	GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 3	SOGGETTO ATTIVO
Art. 4	PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Art. 5	SOGGETTI PASSIVI
Art. 6	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
Art. 7	ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
Art. 8	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
Art. 9	COSTI DI GESTIONE
Art. 10	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 11	PIANO FINANZIARIO
Art. 12	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 13	PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
Art. 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 15	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 16	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 18	SCUOLE STATALI
Art. 19	TASSA GIORNALIERA
Art. 20	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 21	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Art. 22	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 23	RIDUZIONI PER IL RICICLO
Art.23bis	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 24	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 25	CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Art. 26	DICHIARAZIONE
Art. 27	CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
Art. 28	RISCOSSIONE
Art. 29	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Art. 30	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
Art. 31	SANZIONI
Art. 32	INTERESSI
Art. 33	RIMBORSI
Art. 34	IMPORTI MINIMI
Art. 35	FONDO INCENTIVO GESTIONE ENTRATE
Art. 36	TUTELA DATI PERSONALI
Art. 37	DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2020
Art. 38	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39	ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446, disciplina a decorrere dal 1/1/2020 la Tassa sui Rifiuti, TARI, prevista dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della Legge 27.12.2013 n.147, in precedenza disciplinata nel regolamento I.U.C.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006 e la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

3. Sono, inoltre, recepite le prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di qualità (Deliberazione 18 GENNAIO 2022 N.15/2022/R/RIF), per la sola parte riconducibile alla gestione del tributo ed i relativi rapporti con l'utenza, che si applicano in quanto compatibili con le disposizioni normative in materia tributaria.

[Comma inserito con delibera n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 2

GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, disciplinato da specifiche disposizioni normative e regolamentari.

Art. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Art. 4

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, definiti annualmente sulla base di un Piano Finanziario, approvato dal Consiglio comunale.

3. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise in:

- a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze;
- b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare e di alloggi ammobiliati, la TARI è dovuta dal proprietario dei locali e delle aree o dai titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 6

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione delle parti di altezza inferiore a 1,5 metri.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, ovvero da misurazione diretta da parte di personale comunale.
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R.138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art.7

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le aree scoperte destinate all'esercizio di attività sportiva;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali a titolo esemplificativo vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, locali contatori, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura;
 - c) le unità immobiliari oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, previa comunicazione da parte del contribuente ed a condizione che non siano utilizzati;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti.
 - g) soppressa. [Con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)
 - h) locali ed edifici destinati esclusivamente al culto delle religioni.

Art. 8
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI
AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Qualora vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico e non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, sono previste le seguenti percentuali di riduzione della superficie tassabile:

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
- Segherie, gommisti	50%
- Carrozzerie, officine riparazione veicoli, officine lavorazioni metalmeccaniche, verniciatura e laccatura mobili	30%
- Attività agricole	15%

[Comma modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

3. Per fruire dell'esclusione o delle riduzioni di cui sopra gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché le modalità di smaltimento secondo la norma vigente.
4. Non sono inoltre soggette alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole dove viene depositato prodotti agricoli o forestali naturali, quali legnaie, fienili e simili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive a condizione che siano prodotte all'ente le relative certificazioni attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi attraverso soggetti autorizzati.

Art. 9
COSTI DI GESTIONE

1. Il gettito derivante dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in conformità del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui deliberazione Arera n. 443/2019 e successivi interventi.
3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno ovvero entro il diverso termine previsto dalla legge. [Comma modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023, e deliberazione n.27 del 3/06/2026.](#)
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la facoltà prevista dall'art.193 del TUEL che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre.
5. E' stabilita apposita tariffa annuale per il servizio di raccolta degli sfalci erbosi e dei rifiuti vegetali con l'utilizzo di apposito cassonetto. La tariffa è dovuta per ciascun cassonetto utilizzato, per anno o frazione di anno. [Comma aggiunto con deliberazione n. 27 del 3/06/2026.](#)

Art. 11

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente.
3. soppresso. [Con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 12

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dal DPR n. 158/1999.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, in relazione alla superficie ed alla produzione potenziale di rifiuti delle diverse utenze.
A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui all'allegato 1, del DPR n. 158/1999.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 dell'art. della Legge 23/12/2013 n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Art. 13
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, debitamente documentati.

Art. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parimate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 15
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o parenti non residenti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolti all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata entro la data di emissione dell'avviso di pagamento, in caso contrario la persona non verrà considerata a decorrere dall'anno successivo.
3. Per le utenze domestiche non utilizzate come abitazione principale, per gli immobili dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli immobili a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 40		1

41	80	2
81	120	3
oltre 120		4

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le abitazioni private in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate e relative pertinenze, in quanto prive di persone e vuote da arredi e materiali di qualsiasi natura, qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la tassa è calcolata con riferimento ad una unità.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito costituenti pertinenza di abitazioni sono considerati facenti parte della medesima utenza domestica principale ai fini della determinazione della quota variabile.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non di pertinenza, si considerano:

a) utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica.

b) utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere o legate ad altre utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente, in aumento o diminuzione, determinano la rideeterminazione dell'importo dovuto, con congruaggio nell'avviso di pagamento relativo all'annualità successiva.

[Articolo modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Per i locali non domestici privi di arredi e materiali di qualsiasi natura, qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e supportate da idonea documentazione, la tassa è calcolata applicando la tariffa relativa alla categoria n.3.

Art. 18 SCUOLE STATALI

1. La tassa è dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 e convertito con modificazioni della Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 TASSA GIORNALIERA

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per quelle utilizzate per mercato e fiere, soggette al canone mercatale di cui all'art.1, commi 837 e ss. L.160/2019.

2. La tariffa applicabile, commisurata a ciascun metro quadrato di superficie occupata, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione di cui al presente comma è stabilita annualmente nel provvedimento di adozione delle tariffe e si applica sia alla quota fissa che alla quota variabile.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. soppresso

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui alla Legge n. 160/2019, con l'esclusione per le attività di commercio ambulante di cui al comma 838 e successivi dell'art.1 della medesima legge n. 160/2019.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale comprese le agevolazioni e le riduzioni.

7. soppresso

[Articolo modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 20 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, fissato nella misura del 5% sull'importo della tassa comunale, salva diversa deliberazione della provincia.

Art. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da utenti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale o all'estero: riduzione del 10%.

2. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) riduzione del 50%: abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

La medesima agevolazione può essere concessa, per un periodo massimo di due annualità, nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia divenuto proprietario di un'unità immobiliare con relative pertinenze, nel Comune di Saluzzo, destinata ad abitazione principale dello stesso nucleo familiare.

La presente riduzione assorbe l'agevolazione del 25% introdotta a titolo di "Bonus Tari" dall'articolo 57 bis del D.L. n. 124 /2019 convertito nella L. n. 157/2019. [Paragrafo aggiunto con deliberazione n. 27 del 3/06/2026.](#)

b) riduzione del 70%: abitazioni e relative pertinenze, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Case di riposo o istituti sanitari e non locate o concesse in comodato o comunque non utilizzate a vario titolo.

La riduzione si applica ai contribuenti che siano in possesso e producano all'ufficio tributi l'attestazione dell'Indicatore della Situazione economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che non risultino proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall'abitazione in oggetto e relative pertinenze.

c) riduzione del 70%: abitazioni e relative pertinenze in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, arredi e materiali di qualsiasi natura e per le quali non sia attivata alcuna utenza individuale relativa a servizi di pubblica utilità.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente richieste e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa domanda, che deve essere presentata su modello predisposto dall'Ufficio tributi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere la riduzione.

Nel caso di nuova utenza a seguito di trasferimento di residenza, la riduzione di cui al precedente comma 2 lettera a) si applica se la domanda viene presentata contestualmente alla denuncia di attivazione della Tassa Rifiuti e comunque entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la disponibilità dell'immobile.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota fissa e variabile del 5%, limitatamente alla superficie dell'abitazione, escluse le pertinenze. La riduzione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio

domestico, entro 30 giorni dalla consegna del compostatore, da richiedersi all'Ufficio Tecnico.

L'agevolazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Il Comune provvederà, con controlli a campione, a verificare la corretta effettuazione della raccolta differenziata della frazione umida mediante autocompostaggio ed alla conseguente sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione.

5. È prevista una riduzione pari al 30% della quota variabile, limitatamente all'abitazione, escluse pertinenze, delle famiglie di bambini residenti nel Comune di Saluzzo e computati nel nucleo degli occupanti che utilizzano pannolini lavabili per un periodo decorrente dalla data di acquisto di un kit di pannolini completo fino alla data di compimento di due anni del bambino. La riduzione è concessa su richiesta del contribuente da effettuarsi entro 30 giorni dall'acquisto, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, al quale dovrà essere allegato lo scontrino o la ricevuta fiscale o la fattura o documento equipollente indicante chiaramente l'acquisto del kit.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. La Giunta comunale può definire annualmente specifiche riduzioni od esenzioni, in relazione all'esigenza di favorire la sistemazione abitativa dei lavoratori stagionali extracomunitari, al di fuori dei flussi programmati, ed evitare il formarsi di situazioni abitative precarie tali da determinare una produzione incontrollata dei rifiuti.

8. La Giunta comunale può definire annualmente specifiche riduzioni a favore degli esercizi commerciali che contribuiscono, con iniziative condivise con l'amministrazione, a ridurre la spesa di spazzamento.

[Articolo modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare ed ai locali in cui si svolge l'attività di bed and breakfast.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o da altra idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'attività in forma non continuativa.

3. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile del 70%, ai locali diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte in obiettive condizioni di utilizzabilità ma non utilizzate in quanto prive di persone, arredi e materiali di qualsiasi natura e per le quali non sia attivata alcuna utenza individuale relativa a servizi di pubblica utilità.

3. Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo precedente.

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 60% ai locali adibiti a magazzini e tettoie strumentali all'attività agricola collocati all'interno della zona perimetrata di cui all'allegata planimetria, su richiesta dei contribuenti, ad eccezione di quelli collocati nella zona evidenziata con il colore rosso ai quali si applica la riduzione del 40%.

5. La tariffa si applica in misura ridotta sia nella quota fissa che nella quota variabile, ai locali, vuoti da almeno 6 mesi, utilizzati per il primo anno di attività dagli esercizi di vicinato e dai pubblici esercizi di nuova attivazione nella misura dell'80% per i locali ubicati nel centro storico di cui all'allegata planimetria e nella misura del 50% per tutti gli altri locali.

6. La tariffa si applica in misura ridotta dell'80%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, ai locali utilizzati per i primi tre anni di attività dagli esercizi di vicinato e dai pubblici esercizi di nuova attivazione, ubicati nelle aree affette da carenze strutturali del settore commerciale e nelle aree a rischio di desertificazione commerciale di cui alla allegata planimetria.

Art. 23
RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della Legge 147 del 2013. Ai produttori che abbiano effettivamente avviato al riciclo i rifiuti, prodotti sulla superficie tassata, viene riconosciuto, dietro presentazione di apposita domanda, una riduzione del tributo in relazione alle quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo.

2. La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$\text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti avviati al riciclo}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo” (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei kg avviati al riciclo risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;

- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

In ogni caso la misura dell'agevolazione non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando l'apposito modello reso disponibile dal Comune (debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante) tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Comune, entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la non concessione del beneficio, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile successiva. Tale riduzione non si applica in caso di irregolarità nei pagamenti Tari.

[Articolo modificato con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 23 bis
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2 *bis* D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta, invece, dovuto il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendano avvalersi della facoltà di avviare al recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, devono darne comunicazione preventiva presentando idoneo modello reso disponibile dal Comune (debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante) tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC del Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente ed il relativo codice ATECO, il nominativo del soggetto incaricato, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, oggetto di avvio al recupero,

distinti per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

5. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni, ovvero per il diverso termine stabilito dalla legge; qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine ivi stabilito, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.

Alla scadenza del periodo di due anni suddetto, l'utenza non domestica si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non venga reiterata l'opzione nel termine previsto dalla normativa e con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

6. Ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022, le utenze non domestiche che conferiscono tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno (ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa in materia), ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico (quota variabile della tariffa), idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente.

7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
8. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto ai sensi del presente articolo, la quota variabile è dovuta ed è soggetta a conguaglio.

[Articolo inserito con deliberazione n.17 del 27/4/2023](#)

Art. 24

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa che nella parte variabile, in misura del 50% per le utenze poste al di fuori della zona perimetrata e del 25% per le utenze poste nella zona evidenziata con il colore rosso di cui all'allegata planimetria e nel territorio del Municipio di Castellar, in relazione alle diverse modalità di svolgimento del servizio. [C. modificato con deliberazione n. 27 del 3/06/2026.](#)

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Art. 25

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 26 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo quanto previsto dall'art.15, comma 1.

2. La dichiarazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la stessa può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà, ai sensi art.1, comma 642 L.27/12/2013 n.147. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno successivo alla data in cui si è verificata la variazione.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini suddetti, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o TARES – eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 27 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, redatta su modelli predisposti dal Comune, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, resi-

- denza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) eventuale indirizzo di posta certificata.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Il Comune può provvedere a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e i termini ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento, predisposte sulla base dei dati in possesso dell'ufficio.

Art. 28

RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
2. Il pagamento va effettuato in due rate scadenti il 31 maggio ed il 16 dicembre.
- L'importo della prima rata di acconto è pari al 50% della tassa dovuta applicando le tariffe stabilite per l'esercizio precedente e sulla base della situazione esistente per ciascun contribuente al momento dell'elaborazione degli avvisi di pagamento; l'importo della seconda rata di saldo è calcolato sulla base delle tariffe stabilite per l'esercizio in corso, con conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto. E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della rata di acconto.
3. Il versamento va effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (S.D.D.- domiciliazione bancaria e Pago PA).
4. L'importo annualmente dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,49 euro.
5. Le variazioni che comportano un diverso ammontare della tassa richiesta per l'anno in corso

saranno oggetto di apposito discarico (o rimborso) o di recupero mediante ulteriore emissione di avvisi di pagamento.

6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di tassa, sanzioni ed interessi in seguito all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per mancato o parziale versamento o di variazione di cui al precedente comma, possono essere versate oltre che con modello F24 anche con conto corrente postale, con bonifico bancario o versamento diretto alla tesoreria comunale.

7. Il versamento della tassa non è dovuta quando l'importo annuale risulta pari o inferiore ad 5,00 euro per anno d'imposta.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento, con irrogazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 31 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 29

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stesso è il Dirigente dei Servizi Finanziari che potrà delegare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabilità del procedimento a dipendenti appartenenti al settore aventi i requisiti professionali.

Art. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla richiesta;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Gli importi dovuti a seguito dell'attività di accertamento possono essere rateizzati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

Art. 31 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo precedente, si applicano le sanzioni previste dai commi 696-699, dell'art. 1 della L. 147/2013:
 - omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50,00 euro.
 - infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50,00 euro.
 - mancata risposta al questionario entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 32 INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura prevista dal vigente Regolamento generale delle Entrate comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di

versamento della tassa.

ART. 35

FONDO INCENTIVO GESTIONE ENTRATE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate comunali e per il riconoscimento di trattamento economico accessorio al personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, preposto al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, viene istituito un apposito fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i termini di Legge) a titolo di Imu e Tari.
2. La quantificazione di tale fondo è data dal 5% delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, effettuate nell'anno precedente, ivi comprese quelle derivanti dalla riscossione coattiva, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti. Concorrono altresì alla costituzione del fondo le entrate derivanti dalle riscossioni derivanti da atti di ingiunzione relativi ai medesimi provvedimenti.
3. La disciplina del presente fondo è prevista dallo specifico Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n.158 del 9.10.2019.
4. La presente disposizione ha efficacia ricognitoria anche per l'anno 2019.

Art. 36

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.



Art. 37

DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2020

1. Per il solo anno 2020 in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ed in relazione all'emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19 viene disposto quanto segue:
 - scadenza del pagamento della prima rata differita al 30 settembre;
 - termine per la presentazione delle richieste di riduzione previste dall'articolo 21 comma 2 posticipata al 30 giugno;
 - riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta dalle attività economiche e produttive totalmente chiuse per tutto il periodo di sospensione dell'attività;
 - riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta per dehors per tutto il periodo di sospensione dell'attività;
 - riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta in riferimento a maggiori o nuove superfici aperte per gli arredi esterni dei dehors degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed eventuali occupazioni con strutture mobili per la somministrazione;
 - riduzione del 100% della tassa (quota fissa e variabile) dovuta per banchi di mercato beni durevoli e banchi di mercato generi alimentari per tutto il periodo di sospensione dell'attività.
 - applicazione tariffe già adottate per l'anno 2019 ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020, con approvazione del piano finanziario entro il 31 dicembre ed eventuali conguagli a decorrere dal 2021
- Le presenti riduzioni sono applicate ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente.

Art. 38
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 L. 205/2017.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari qual filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria , autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie,
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club